



COMUNE DI TRENTO



**Area dei servizi alla persona**

**N. C 3**

## **Regolamento per l'erogazione di benefici per attività culturali**

**2011**

## INDICE

- Art. 1 Obiettivi generali
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Natura dei benefici
- Art. 4 Caratteristiche, modalità e tempi di presentazione delle domande
- Art. 5 Criteri per l'assegnazione e la quantificazione dei contributi
- Art. 6 Bandi
- Art. 7 Liquidazione, rideterminazione e revoca di contributi e sovvenzioni
- Art. 8 Soggetti con capitolo a bilancio
- Art. 9 Servizio competente per materia
- Art. 10 Attività di interesse circoscrizionale
- Art. 11 Osservatorio culturale
- Art. 12 Cumulabilità
- Art. 13 Norma transitoria

*Art. 1*  
*Obiettivi generali*

1. Il Comune di Trento, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei propri cittadini, opera per il raggiungimento della massima diffusione possibile, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delle attività di promozione, formazione e produzione culturale, in una prospettiva prevalente di sostegno, tutela, valorizzazione e coordinamento dei soggetti operanti sul territorio e del ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.
2. La disciplina disposta dal presente regolamento persegue un obiettivo di qualificazione, coordinamento e razionalizzazione della spesa pubblica, di rinnovamento dei soggetti e dei repertori nonché di ricerca di un equilibrio tra tutela della tradizione riconosciuta e innovazione.
3. Il presente regolamento determina le modalità per l'erogazione di benefici a soggetti culturali e per attività culturali.

*Art. 2*  
*Soggetti beneficiari*

1. Il Comune di Trento eroga annualmente benefici:
  - a) ai soggetti senza fini di lucro operanti nel settore culturale, con sede legale nel territorio comunale e per attività che si svolgono prevalentemente nel territorio comunale;
  - b) ai soggetti con capitolo a bilancio di cui all'art. 9.
2. Il Comune di Trento può derogare ai requisiti del comma 1, lettera a) del presente articolo qualora:
  - a) sia socio fondatore o statuario del soggetto richiedente;
  - b) le attività siano realizzate fuori dal territorio comunale, ma perseguano lo sviluppo culturale della popolazione locale e/o rafforzino la proiezione culturale e turistica dell'immagine della città di Trento;
  - c) le attività siano di rilevante interesse pubblico e siano effettuate nel territorio comunale da soggetti non aventi sede a Trento.
3. L'attività svolta dalle Federazioni di associazioni culturali, a carattere provinciale, può essere finanziata per iniziative di rilevante interesse comunale.
4. Le attività di cui al comma 2, lett. b), e c) e comma 3 del presente articolo sono finanziabili esclusivamente in via straordinaria e comunque in subordine alla disponibilità di risorse, ferma restando la priorità di finanziamento per le attività di cui ai commi 1 e 2, lett. a) del presente articolo.

*Art. 3*  
*Natura dei benefici*

1. I benefici erogati dal Comune possono assumere la forma di:

- a) contributi: quando i benefici sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo, comunque in misura non superiore all'80% della spesa prevista;
  - b) vantaggi economici: quando i benefici sono riferiti all'utilizzo occasionale o temporaneo di beni mobili, immobili, spazi aperti di proprietà o nella disponibilità del Comune, nonché a prestazioni, servizi e/o apporti professionali e di lavoro dei dipendenti comunali;
  - c) riduzione del corrispettivo: per l'uso di beni immobili comunali, se l'utente persegue per statuto finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro;
  - d) sovvenzioni: quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto l'attività persegue in toto gli obiettivi dell'Amministrazione come definiti negli indirizzi programmatici;
  - e) patrocini: quando il Comune riconosce particolare rilievo culturale ad attività o iniziative promosse da soggetti terzi.
2. Il presente Regolamento disciplina i benefici di cui alle lettere a) e d).

#### *Art. 4*

##### *Caratteristiche, modalità e tempi di presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo o sovvenzione, complete in ogni loro parte, redatte su appositi moduli e in regola con la normativa vigente in materia di bollo, devono pervenire al Comune di Trento, corredate della seguente documentazione:
  - a) relazione sull'attività programmata;
  - b) preventivo di entrate e di uscite relativo all'attività e/o all'attrezzatura per le quali si chiede il contributo o la sovvenzione;
  - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se non in possesso dell'Amministrazione comunale;
  - d) dichiarazione dalla quale risulti l'assenza di cause ostative alla concessione del contributo o della sovvenzione.
2. Le domande di contributo possono riguardare:
  - a) l'attività ordinaria annuale e/o l'acquisto di attrezzature per attività culturali. Le domande devono essere presentate dall'1 al 30 novembre dell'anno precedente a quello cui sono riferite;
  - b) le iniziative straordinarie o le iniziative per le quali si richiede sovvenzione. Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa stessa. Si intendono straordinarie le iniziative che non sono ordinariamente svolte dal soggetto proponente, non ricorrenti ed estemporanee o che non possono essere programmate in sede di richiesta di contributo per l'attività annuale.
3. Per i benefici di cui all'art. 3, lett. b), c) ed e), la domanda dovrà essere presentata entro i termini stabiliti dai rispettivi disciplinari d'uso e in tempi congrui per l'utilizzo temporaneo dei beni mobili.

#### *Art. 5*

##### *Criteri per l'assegnazione e la quantificazione dei contributi*

1. I contributi sono assegnati ai soggetti di cui all'art. 2 sulla base dei seguenti criteri:
  - a) delle linee di indirizzo fissate dal piano culturale e dai suoi aggiornamenti;
  - b) delle linee programmatiche culturali contenute negli strumenti di programmazione finanziaria;
  - c) della sussistenza e grado di interesse pubblico delle attività proposte;
  - d) della tradizione consolidata e prestigio riconosciuto del soggetto richiedente e dell'attività svolta;
  - e) della stabilità e continuità nel tempo;
  - f) della capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
  - g) delle attività svolte prevalentemente sul territorio comunale o con rilevanti ricadute di crescita culturale sulla città;
  - h) dell'attività culturale che esprime e realizza una dimensione di interesse e rilievo comunale e non prettamente circoscrizionale;
  - i) delle attività indirizzate e rivolte alla cittadinanza e non ai soli soci dell'associazione;
  - l) delle attività facenti parte di un programma complessivo, la cui concreta realizzazione non può essere solo in funzione del contributo pubblico richiesto;
  - m) del coinvolgimento di altre realtà associative facendo rete fra più soggetti culturali, economici e di altri ambiti;
  - n) del grado di innovazione e sperimentaltà;
  - o) del coinvolgimento dei giovani;
  - p) della capacità di favorire la fruizione delle proposte culturali;
  - q) della capacità di orientare la promozione turistica del territorio;
  - r) della precisione e grado di definizione operativa nella presentazione della domanda.
2. La Giunta comunale definisce le graduazioni dei criteri sopra indicati, ed eventuali ulteriori criteri integrativi rispetto all'assegnazione e quantificazione di contributi, con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 ottobre.
3. I contributi per l'acquisto di attrezzatura sono assegnati e quantificati in base alla funzionalità dell'attrezzatura stessa rispetto all'attività principale del richiedente.
4. L'entità del contributo non può essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda.
5. Non sono assegnati contributi la cui entità sia palesemente inadeguata o inefficace rispetto alla realizzazione dell'attività programmata o al budget complessivo.
6. La Giunta comunale può stabilire annualmente il limite minimo dell'entità dei contributi.
7. L'assegnazione e la quantificazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente per materia.

## *Art. 6 Bandi*

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle somme disponibili per l'erogazione di contributi, può emanare bandi annuali e / o pluriennali per incentivare i soggetti

culturali, singoli o associati, a promuovere e sostenere specifici progetti coerenti con le linee di indirizzo culturale dell'Amministrazione. I bandi possono essere riservati ad ambiti artistici specifici e/o per produzioni artistiche o coproduzioni giovanili. Nel caso di progetti collettivi, le risorse possono essere assegnate al soggetto capofila.

2. Il bando dovrà prevedere quali soggetti possono partecipare, i termini e le condizioni per la partecipazione.

#### *Art. 7*

#### *Liquidazione, rideterminazione e revoca di contributi e sovvenzioni*

1. Il contributo è liquidato nella misura del settanta per cento contestualmente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione. La modalità di liquidazione del contributo assegnato a bando, ai sensi dell'art. 6, sarà prevista nel bando medesimo.
2. Il saldo del contributo, nella misura del trenta per cento, è liquidato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, su presentazione della seguente documentazione:
  - a) relazione dell'attività annuale o dell'iniziativa specifica per la quale è stato erogato il contributo;
  - b) rendiconto finanziario (entrate-uscite comprensive di ogni onere fiscale) dell'attività annuale o straordinaria o bilancio di esercizio;
  - c) giustificativi di spesa, in originale, relativi all'attività annuale, straordinaria o all'acquisto dell'attrezzatura per un importo almeno pari al contributo assegnato;
  - d) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività o all'acquisto di attrezzature ammessi a contributo.
3. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.
4. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è accettata in via eccezionale per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per loro natura non documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.
5. Il Dirigente del Servizio competente per materia ridetermina il contributo se il disavanzo e/o l'importo complessivo dei giustificativi di spesa sono inferiori al contributo assegnato. La rideterminazione corrisponde al minore degli importi tra disavanzo e giustificativi di spesa.
6. Il Dirigente del Servizio competente per materia revoca i contributi in caso di:
  - a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo o mancato acquisto di attrezzature per attività culturali;
  - b) mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione;
  - c) sostanziali difformità fra l'attività svolta e l'attività prevista;
  - d) rendiconto finanziario in pareggio o in avanzo, escluso l'intervento del Comune;

- e) manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative;
  - f) rinuncia formale da parte del beneficiario.
7. Il Dirigente del Servizio competente per materia dispone il recupero di parte o dell'intero contributo erogato nei casi di rideterminazione o di revoca.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la liquidazione, rideterminazione e revoca delle sovvenzioni.

#### *Art. 8*

#### *Soggetti con capitolo a bilancio*

1. Il Comune di Trento sostiene con l'assegnazione di contributi finanziari, il cui importo è iscritto in apposito capitolo di bilancio, l'attività di soggetti con i quali ha rapporti convenzionali, dei quali è socio fondatore, socio statutario, vi è rappresentato per obbligo legale o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumono un ruolo centrale nelle politiche comunali di settore.
2. Il Comune di Trento sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 1, anche congiuntamente, mediante:
  - a) versamento della quota associativa;
  - b) assegnazione di contributo finanziario.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di Trento, entro il 31 agosto di ciascun anno, gli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nell'esercizio successivo al fine di prevedere lo stanziamento nel bilancio di previsione.
4. I contributi finanziari sono liquidati nella misura del novanta per cento, contestualmente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione e, nella misura del dieci per cento a saldo, su presentazione del bilancio consuntivo approvato dagli organi competenti.
5. I soggetti di cui al comma 1 dichiarano e motivano l'eventuale avanzo di bilancio e ne dimostrano il reinvestimento nell'attività dell'anno successivo.

#### *Art. 9*

#### *Servizio competente per materia*

1. Il Servizio comunale competente per materia:
  - a) svolge attività di informazione e collaborazione con i soggetti richiedenti;
  - b) raccoglie elementi informativi e conoscitivi come supporto alle decisioni nel settore culturale;
  - c) formula valutazioni ed ipotesi di quantificazione e di riparto delle risorse;
  - d) raccoglie e verifica la correttezza delle domande;
  - e) accerta i requisiti dei richiedenti;
  - f) raccoglie i pareri o gli elementi istruttori di altri Servizi comunali;
  - g) verifica la correttezza della rendicontazione;
  - h) predisporre i provvedimenti amministrativi e la modulistica.

*Art. 10*

*Attività di interesse circoscrizionale*

1. Il Servizio competente per materia, previo confronto con quello competente per la materia del decentramento, inoltra alle rispettive Circoscrizioni, dandone contestuale notizia al richiedente, le domande relative ad attività di prevalente interesse circoscrizionale per una loro autonoma valutazione ai fini dell'assegnazione del contributo.

*Art. 11*

*Osservatorio culturale*

1. I soggetti destinatari di contributi forniscono, su richiesta del Servizio competente per materia, dati ed elementi relativi alle loro attività, per l'implementazione dell'Osservatorio culturale, previsto dal Piano culturale approvato con deliberazione consiliare 16 luglio 2003, n. 88.

*Art. 12*

*Cumulabilità*

1. Una iniziativa può eccezionalmente essere finanziata su capitoli di bilancio diversi, qualora la proposta sia riferita a più ambiti di intervento comunale, previo accordo tra i Servizi interessati.

*Art. 13*

*Norma transitoria*

1. Il Presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti che hanno avvio dal 1 novembre 2011, data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e comunque agli interventi finanziari a valere sul bilancio comunale 2012.

1. Il presente regolamento è stato approvato e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 22 giugno 2011 n. 59 ed è esecutivo dal **1 novembre 2011**.

2. Il presente regolamento è stato già:

- approvato con deliberazione consiliare 27.07.1993 n. 211;
- modificato con deliberazione consiliare 29.07.1998 n. 121.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Cecilia Ambrosi